

**CALENDARIO PESCA DI RIMINI 2025/2026**

# Zone di protezione integrale

## Divieto permanente di pesca

**Fosso di Cà Fantino (San Leo):** tutto il corso d’acqua, dalle sorgenti alla confluenza con il Torrente Mazzocco.

**Fontanili di Covignano (Rimini):** tutti i fontanili ubicati alla base del Colle di Covignano.

**Lago Incalsistem (Rimini):** entrambi i bacini lacustri presenti nell’area Incalsistem.

# Zone di Ripopolamento e Frega

## Divieto permanente di pesca

**Rio Cavo (Pennabilli):** dalle sorgenti al ponte della strada per Scavolino.

**“Lago della Grande Rosa” (Casteldelci)**

**Torrente Petroso (Casteldelci e Verghereto):** dalle sorgenti alla confluenza con il Torrente Senatello.

**Rio Maggio (Sant’Agata Feltria):** dalle sorgenti al guado in località Campo del Fabbro.

**Torrente Senatello**: dalle sorgenti al ponte sulla SP91 in località Villa di Senatello.

**Fosso Faggettino**: dalle sorgenti alla confluenza con il Torrente Senatello.

**Fosso della Bigotta**: dalle sorgenti alla confluenza con il Torrente Senatello.

**Torrente conca:** dalle sorgenti al ponte in località Cisterna

## Canale Emiliano Romagnolo (CER): tutto il tratto di ricadente in provincia di Rimini

# Zone di Protezione delle specie ittiche

**Divieto di pesca dalle ore 5 del 1° agosto alle ore 20 del 15 ottobre**

* **Torrente Marano –** tratto compreso tra la ferrovia e il ponte di viale Gabriele D’Annunzio.

**Divieto di pesca dalle ore 5 del 1° marzo alle ore 6 dell’ultima domenica di marzo**

* **Fiume Marecchia**: tratto compreso fra lo scarico della presa del molino Ronci alla confluenza del Rio Cavo.
* **Torrente Senatello**: tratto compreso fra il ponte Pianerini a monte, e Ponte Otto Martiri a valle.
* **Torrente Messa**: dal ponte di Cà Morlano alla zona di Cà Bicci.

**Divieto di pesca dalle ore 18 del 15 dicembre alle ore 5 del 1° giugno**

* **Laghi della Cina**

**Divieto di pesca dalle ore 20 del 15 aprile alle ore 5 del 1° giugno**

* Tutti i bacini lacustri ricompresi in Zona Speciale di Conservazione (ZSC) o in Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui alle Direttive Comunitarie n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE. Tale divieto non si applica nei laghi di pesca a pagamento e in quelli gestiti da associazioni piscatorie.

# Zone a Regime Speciale di Pesca

## ZONE a RILASCIO OBBLIGATORIO

**Divieto di detenzione di esemplari di fauna ittica ad esclusione dei salmonidi e delle specie ittiche alloctone, cioè diverse da quelle autoctone e paraautoctone di cui all’Allegato 1 del Regolamento Regionale vigente; è consentito il solo uso di ami sprovvisti di ardiglione o con ardiglione schiacciato; è vietata la detenzione della nassa.**

**La regolamentazione non si applica sui campi di gara permanenti o temporanei, ai partecipanti alle manifestazioni agonistiche limitatamente ai tempi di svolgimento delle gare.**

**In acque di categoria A, B, C**

* **Tutti i corpi idrici presenti in provincia di Rimini inclusi i laghi (tutti i laghi compresi quelli di Andreuccio, del Gelso, della Cava e della Fornace), fatta eccezione per il fiume Marecchia regolamentato a parte:** partendo dal confine tra acque C e acque D, fino alla linea ferroviaria a (linea Ferrara – Rimini dal confine con la provincia di FC alla stazione di Rimini e linea Bologna – Ancona dalla stazione di Rimini al confine con la regione Marche).
* **Fiume Marecchia:** il tratto compreso tra la confluenza con il torrente Messa e la linea ferroviaria Ferrara – Rimini.

**In acque di categoria D**

* **Torrente Conca**: dal ponte in località Cisterna al ponte in località Ponte Conca.
* **Torrente Senatello**: dal ponte sulla SP91 in località Villa di Senatello al ponte sulla medesima strada in località Molino del Raso.
* **Rio Cavo (Pennabilli):** dal ponte della strada per Scavolino, fino al ponte della Strada Provinciale n.27 “Pennabillese”.

## ZONE per la PESCA con ESCHE ARTIFICIALI Divieto di detenzione di esemplari di fauna ittica, divieto di impiego e detenzione di qualunque tipo di esca ad esclusione delle esche artificiali, purché munite di un solo amo e prive di ardiglione, è vietato altresì l'uso e detenzione del cestino.

* **Torrente Para**: tutto il corso compreso nella provincia di Rimini, in acque di categoria D.

## ZONE per l’ESERCIZIO del CARP\_FISHING

**È consentita la pesca diurna e notturna della Carpa (fatte salve ulteriori restrizioni relative agli orari di accesso ai parchi stabilite dal comune di competenza), esercitata esclusivamente con ami sprovvisti di ardiglione o con ardiglione schiacciato e con esche e pasture vegetali. Obbligatorio il rilascio immediato delle specie ittiche autoctone utilizzando tutti gli accorgimenti atti a prevenire ferite, lesioni cutanee o quant’altro, durante le operazioni di slamatura.**  **Non è ammesso nessun tipo di mezzo galleggiante (materassini, imbarcazioni, belly boat ecc.). Obbligatorio l’uso del guadino per salpare il pesce.**

**L’esercizio del Carp-fishing notturno è comunque vietato nel periodo che va dal 15 aprile al 30 giugno.**

* ***“*Lago del Parco V° PEEP” (lago della Fiera di Rimini - Parco Giovanni Paolo II).**
* **“Lago del Gelso” (Bellaria Igea Marina).** **È vietato l’utilizzo di pasture di qualsiasi natura.**
* **“Lago della Fornace” (Bellaria Igea Marina).**

## ZONE a TROFEO

**Divieto di detenzione di esemplari di salmonidi ad eccezione delle catture trofeo definite di seguito.**

**Per** **ciascun pescatore la cattura giornaliera di Trota è limitata ad un massimo di 3 esemplari di lunghezza non inferiore a cm 25. È consentito l’uso del guadino esclusivamente per salpare il pesce.**

* Tutte le acque di categoria D del territorio di Rimini ove non siano presenti maggiori restrizioni.
* Il fiume Marecchia dal confine regionale fino alla confluenza con il torrente Messa.

## ZONE DI TUTELA SPECIALE

**Divieto di detenzione di esemplari di ANGUILLA**

* Per la pesca sportiva-ricreativa divieto assoluto tutto l’anno.
* Per la sola pesca professionale, divieto di pesca dal 1° gennaio al 30 giugno.

**Divieto di detenzione di esemplari di LASCA e VAIRONE.**

Tutti i corpi idrici del territorio riminese.

**Divieto di detenzione di esemplari di Ciprinidi autoctoni e parautoctoni dal 15 aprile al 30 giugno.**

Tutti i corpi idrici del territorio riminese.

**Per tutte le acque ricadenti in Rete Natura 2000 non esplicitamente richiamate o ricomprese nel presente calendario, si rimanda alle disposizioni normative della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1227/2024 “Misure Generali e Specifiche di Conservazione dei Siti Natura 2000”.**

**Note integrative**

**COMUNI DI MONTECOPIOLO E SASSOFELTRIO**

A seguito del passaggio dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio alla provincia di Rimini, **si confermano**:

* le zone ittiche omogenee già individuate dalla Regione Marche, con l’avvertenza che la relativa classificazione è così indicata:
* **categoria A**: acque prevalentemente popolate a salmonidi;
* **categoria B**: acque intermedie a popolazione mista;
* **categoria C**: acque popolate a ciprinidi;

È in corso l’aggiornamento della tabellazione per renderla omogenea a quella della Regione Emilia-Romagna.

**TABELLAZIONE**

Vista l’inattuabilità della tabellazione dei corsi d’acqua del territorio provinciale (a causa della difficoltà di accesso, dell’eccessiva estensione degli stessi, degli elevati costi e dei continui furti), saranno attivati efficaci strumenti di diffusione dell’informazione di cui all’art. 10, comma 6 della L.R. 11/2012 e ss.mm., rendendo pubblico l’elenco dei divieti mediante la rete informatica <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/pesca/pesca-sportiva-professionale-acque-interne/calendari-ittici> e per il tramite delle Associazioni piscatorie.

**APPLICAZIONE PESCA-GIS**

Per una miglior consultazione delle informazioni riguardanti la zonizzazione e gli istituti di pesca contenuti nel calendario è disponibile l’applicazione web “Pesca-Gis” (accesso tramite il seguente link <https://agri.regione.emilia-romagna.it/MotoreGis/Pesca/gis.html>).